



## GLI AGROTECNICI ABILITATI COME “INTERMEDIARI” DEI DATORI DI LAVORO PER I CERTIFICATI DI MALATTIA *ON-LINE*

**Roma, 14 settembre 2011.** Dopo un lungo rodaggio da ieri è divenuta definitivamente operativa la modalità obbligatoria di trasmissione telematica all’INPS delle certificazioni di malattia dei lavoratori dipendenti; più in particolare i datori di lavoro sono da oggi obbligati ad utilizzare i servizi messi a disposizione dall’INPS, così esonerando il dipendente in malattia dall’invio della relativa attestazione.

Con la generalizzata entrata in vigore delle nuove procedure l’INPS ha emanato la [Circolare n. 117/2011](#) con la quale precisa di avere realizzato un ulteriore servizio consistente nell’invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro anche per il tramite degli intermediari di questi ultimi, cioè tipicamente i Consulenti del Lavoro ma anche, per il settore dell’agricoltura, **gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati** iscritti nel relativo Albo, i quali professionalmente svolgono le funzioni relative all’amministrazione del personale nelle aziende del settore.

Già in precedenza, con [Circolare INPS del 7.4.2008 n. 45](#) l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale aveva riconosciuto la piena competenza di questi professionisti in materia di trasmissione telematica delle denunce aziendali delle aziende agricole e nella tenuta del Libro Unico del Lavoro.

La competenza professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è ora riconfermata anche nell’ambito della nuova procedura relativa alle assenze dal lavoro dei dipendenti.

In concreto gli Agrotecnici professionisti “intermediari” dei datori di lavoro hanno a disposizione una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel *menù* della consultazione *on-line* degli attestati di malattia.

Quest’ultima funzionalità è anche disponibile attraverso il canale *Contact Center* dell’INPS (803.164). Attraverso tale servizio gli Agrotecnici “intermediari” potranno verificare l’avvenuto invio del certificato di malattia; sulla base del Codice Fiscale del dipendente e del numero di protocollo assegnato dall’INPS all’atto della ricezione del certificato di malattia telematico, il *Contact Center* ne confermerà o meno la presenza.

Ai predetti Agrotecnici “intermediari” è stata, inoltre, estesa la possibilità, già prevista per i datori di lavoro di richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il sistema di invio con PEC (*previa registrazione presso la struttura territoriale INPS competente*).

A tale riguardo si sottolinea che, da tempo, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati offre gratuitamente a tutti gli iscritti nell'Albo professionale una casella PEC gratuita, come incentivo allo svolgimento della professione.

Gli Agrotecnici “intermediari” possono poi sempre utilizzare il servizio di accesso ai certificati medici dei dipendenti delle aziende loro clienti mediante accesso al portale INPS [www.inps.it](http://www.inps.it) - *servizi on-line* e previa autorizzazione e attribuzione di un PIN.

L'INPS ha chiarito che in questa fase di inizio della nuova procedura potrebbero esserci dei problemi ma che, in ogni caso, tutti i sistemi appena descritti saranno resi disponibili nelle prossime settimane agli “intermediari” dei datori di lavoro agricoli che abbiano ottenuto l'autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole (*secondo le disposizioni di cui alla [Circolare INPS 12 ottobre 2009, n. 110](#)*).

Il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati **Roberto Orlandi** ha espresso soddisfazione per il riconoscimento, ulteriore conferma della professionalità e capacità degli iscritti nell'Albo che in tal modo si affiancano, seppure per il solo settore agro-ambientale e della trasformazione alimentare, all'attività già svolta dai Consulenti del Lavoro (*categoria con la quale peraltro sono ottimi i rapporti di collaborazione*).

Per memoria si ricorda che la nuova disposizione opera anche in favore dei Periti agrari e degli Agronomi.